

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

122° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Università non statali legalmente riconosciute» (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 21, 23, 24

BOMPIANI (DC) 23, 24

CALLARI GALLI (Com.-PDS) 23

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* 22, 24

VESENTINI (Sin. Ind.) 23, 24

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)

«Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e sospensione; ripresa della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 25, 26, 30 e *passim*

AGNELLI Arduino (PSI) 48

BOMPIANI (DC) 34, 37, 38 e *passim*

CALLARI GALLI (Com.-PDS) ... 26, 37, 39 e *passim*

MANIERI (PSI), *relatore alla Commissione* 30, 37, 38 e *passim*

MANZINI (DC) 34, 49, 59

MEZZAPESA (DC) 49

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* 25, 35, 37 e *passim*

VESENTINI (Sin. Ind.) 34, 39, 40 e *passim*

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e sospensione; ripresa della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2103; rinvio della discussione del disegno di legge n. 2461) (1)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 7 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI)	16
BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione ..	4, 7, 8 e <i>passim</i>
CALLARI GALLI (Com-PDS)	6, 8, 10 e <i>passim</i>
MEZZAPESA (DC)	17
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	4, 7, 9 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.)	4, 6, 8 e <i>passim</i>

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396)

«Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena» (2653), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2653 in discussione congiunta con il disegno di legge n. 2396 e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2396, con assorbimento del disegno di legge n. 2653) (2)

PRESIDENTE Pag. 19

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia».

(2) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni».

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori (Seguito della discussione congiunta e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e «Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena», d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Avverto che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul nuovo testo del disegno di legge n. 2103 predisposto dal Comitato ristretto, pertanto possiamo procedere all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'Università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto 29 ottobre 1925, n. 1965, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione «Università per stranieri di Siena» sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le predette istituzioni svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assume la denominazione di Università per stranieri di Siena».

VESENTINI. Signor Presidente, le ragioni generali di tale proposta scaturiscono da un principio e da una scelta di vita. Io sono un uomo di sinistra e quindi, come tale, sono un conservatore. Si modificano le cose soltanto quando non funzionano. In particolare, il nome di una istituzione universitaria ha una propria valenza interna e prima di modificarlo bisogna trovare delle buone ragioni. Se a me dicessero che la Scuola normale superiore si chiama seconda università di Pisa non sarei lieto perchè quel nome ha una sua tradizione, una sua valenza e un suo contenuto. Perciò credo che una scuola che dobbiamo ritenere abbia ben funzionato e che ha un nome con il quale è conosciuta non debba veder cambiato tale nome per ragioni di uniformità, perchè tutto si deve chiamare università.

Facendo riferimento alla Scuola normale superiore voglio ricordare che a Pisa vi sono tre università, quella statale, la Scuola normale superiore e la Scuola superiore di studi universitari di perfezionamento «S. Anna». È bene che vi sia questa distinzione perchè in un piccolo centro tante università potrebbero creare confusione, come del resto abbiamo constatato. È giusto che vi sia una università e che le altre si chiamino in altro modo per denotare le loro caratteristiche speciali. Nessuno propone di cambiare il nome all'Università per gli stranieri di Perugia, perchè è un nome ormai consolidato, ha una sua tradizione.

Per queste ragioni ho presentato l'emendamento all'articolo 1.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento perchè con esso si rimetterebbe in discussione un testo predisposto con lungo travaglio da questa Commissione. Anch'io certamente non posso non manifestare qualche perplessità generale su questa denominazione diffusa di università, e l'ho detto anche richiamando la questione dell'università della terza età e di altre università. Se vogliamo veramente risolvere un problema esistente, se vogliamo portarci nella direzione del riordinamento di queste istituzioni, come ci è stato chiesto anche dalla 1^a Commissione, non valgono allora le considerazioni di «conservazione» che ha fatto il senatore Vesentini, ma valgono piuttosto altre considerazioni. Oltretutto non reggerebbe neppure la denominazione immaginata, perchè bisognerebbe parlare di Scuola superiore universitaria di lingue straniere, complicando così i problemi invece di semplificarli.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo alle osservazioni del relatore. È stata preoccupazione della Commissione rendere analoghi i contenuti dell'offerta didattica delle due istituzioni e quindi non sussistono motivi sostanziali per differenziarle. Il richiamo alla tradizione ha un peso diverso nel caso della Scuola normale di Pisa, un peso che va al di là del breve arco di tempo relativo al riconoscimento della Scuola di lingua e cultura italiane per stranieri di Siena.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con decreto di cui al comma 5, dell'articolo 16, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'università il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre università dalla normativa vigente e come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, il quale determina altresì le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

È approvato.

Art. 3.

1. L'ordinamento didattico della facoltà di cui all'articolo 2 può prevedere:

a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiane in tutti i suoi aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del Paese di origine;

c) corsi di specializzazione per laureati italiani per l'insegnamento a stranieri e per docenti nelle scuole italiane all'estero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;

d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;

e) corsi per studenti iscritti ad università di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti come parti dei *curricula* delle università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico destinati anche a cittadini italiani che intendano esplicitare la loro attività all'estero.

2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le relative modalità organizzative sono disciplinati dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della citata legge n. 341.

3. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa sede, per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarità.

4. L'ordinamento didattico dell'Università per stranieri di Perugia può altresì prevedere l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei paesi di origine.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con l'altra: «prevede».

3.1

VESENTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con l'altra: «prevede».

3.2

NOCCHI, CALLARI GALLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «l'ordinamento» a «può» con le altre: «gli ordinamenti didattici dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena possono».

3.3

VESENTINI

VESENTINI. Signor Presidente, illustrerò i miei due emendamenti dei quali abbiamo già ampiamente parlato. Ci siamo collegati agli articoli di legge che sono stati citati nella discussione generale e per i quali il riconoscimento di istituzione universitaria spetta agli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale. La dizione «può prevedere» presenta dei rischi, nel senso che se una università decide di non farlo ci si trova a non sapere bene cosa sia questa università, non adempiendo alle prescrizioni di legge. Queste le ragioni del primo emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, abbiamo deciso di fondere i due disegni di legge relativi alle due istituzioni sulla base di una omogeneità di compiti e di scopi. Non si capisce perchè la Scuola o, adesso, l'Università per stranieri di Siena non possa adempiere agli stessi compiti di quella di Perugia. Per questo ho aggiunto nell'emendamento questa previsione. Sottolineo che si tratta in questo caso di una possibilità: per qualificarsi come superiori e necessario che gli istituti facciano quanto prescritto nel comma 1.

CALLARI GALLI. Mi sembra che vi sia una convergenza sull'idea di legare la trasformazione che si sta introducendo ad alcuni obblighi cui

le istituzioni debbono adempiere. Vorrei aggiungere, rispetto all'emendamento 3.3, che la cautela è evidente, perchè viene lasciata una possibilità. È una cautela da sottolineare perchè, mentre eravamo tutti orientati verso questo riassetto, rispetto all'istituzione di Siena erano emersi alcuni elementi che mettevano in dubbio la reale possibilità di intraprendere il cammino di un corso di laurea anche se di primo livello. Vorrei dunque richiamare questa cautela perchè credo potrà essere utile nel momento in cui questa istituzione maturerà la possibilità di questa previsione.

Credo sia anche importante ricordare i dati strutturali emersi all'interno di questa Commissione.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Il parere sull'emendamento 3.1, identico al 3.2, è favorevole perchè, una volta stabilito che si tratta di istituzioni universitarie *pleno iure*, è opportuno dare la certezza dell'attività di queste istituzioni. Con riferimento in particolare all'emendamento 3.3, devo dire di essere favorevole al fatto che ci si muova nella direzione della assoluta equiparazione tra le due istituzioni. Non posso pertanto che rallegrarmi che si sia giunti a questa formulazione che in fondo rappresenta il riconoscimento proprio della natura universitaria delle due istituzioni.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 3, che portano ad un oggettivo miglioramento del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Vesentini, identico all'emendamento 3.2 presentato dai senatori Nocchi e Callari Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Vesentini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. Le università di cui alla presente legge hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.

2. I professori e i ricercatori in servizio presso l'università di cui alla presente legge sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le altre: «delle norme vigenti, tenuto conto».

4.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

VESENTINI. Signor Presidente, noi avevamo già rilevato come i compiti dei docenti delle Università per stranieri di Siena e Perugia possano essere anomali. Però, la preoccupante situazione attuale ci rende piuttosto allarmati. Sappiamo del verificarsi di abusi, che abbiamo più volte segnalato al Ministro, come quelli per cui gli insegnamenti semestrali vengono oggi «compattati», riducendosi a due-tre settimane intensive; tra l'altro, il compattamento trova larga adesione sia tra i docenti sia tra gli stessi studenti che vedono con piacere ridotta la durata della loro permanenza in sedi nelle quali non risiedono. Riteniamo dunque che si debbano richiamare ancora una volta i compiti stabiliti dalla legge. Quindi, pur essendo d'accordo sul fatto che le strutture di queste due Università sono atipiche, desideriamo ricordare che debbono comunque essere rispettate le norme vigenti, al fine di evitare equivoci circa i compiti dei docenti.

CALLARI GALLI. Vorrei brevemente sottolineare che grazie alla proposta emendativa in esame il testo assume una formulazione più completa. Ci rendiamo perfettamente conto della necessità che gli obblighi siano collegati alla frequenza e alla funzione, al ruolo che svolgono queste istituzioni per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, però siamo anche preoccupati che una norma del genere possa sottrarre forze e risorse o che possa essere utilizzata non per il migliore funzionamento e la maggiore efficacia dei corsi ma in maniera del tutto contraria a quello che mi sembra fosse invece l'intendimento di chi ha proposto il testo in sede di Comitato ristretto.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che in linea di principio debba essere ribadita la funzione dei professori e dei ricercatori attribuiti a queste università. L'emendamento rappresenta quindi un miglioramento. Avrei forse preferito una formulazione che facesse intendere quasi per scontato il rispetto delle norme vigenti. Vi può essere un problema di orari o di distribuzione tra ricerca scientifica ed altre attività che potrebbe essere forse meglio risolto da un certo rovesciamento del periodo, pur rimanendo fermo che i ricercatori debbono mantenere le loro discipline secondo le norme generali. Per dare maggiore forza al carattere di peculiarità di questi istituti si potrebbe pertanto ricordare all'inizio del comma la peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti degli istituti stessi.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ove con le espressioni «rispetto delle norme vigenti» si intenda appunto soddisfare il rispetto dell'entità del carico, dell'impegno didattico di questi istituti, ritengo che il richiamo sia giusto. Quindi penso che l'emendamento possa essere accettato nella forma in cui è stato presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. Per le esigenze di funzionamento, all'Università per stranieri di Siena è assegnato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui alla tabella A, quadro G, della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il predetto posto è conferito per concorso per titoli ed esami, di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale sono ammessi i dipendenti di ruolo delle Università per stranieri di Siena e di Perugia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

A questo articolo il senatore Vesentini ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.1

VESENTINI. L'emendamento 5.1 muove dalla mia personale allergia a tutti i concorsi riservati e ad ogni avanzamento che in qualche modo favorisca situazioni contingenti e locali. Questa è la motivazione generale da cui muove l'emendamento. Nel caso specifico vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che questa Scuola nasce in una situazione abbastanza difficile per quanto riguarda la politica locale. Ciò è emerso anche nel corso delle audizioni che abbiamo svolto, che hanno rivelato l'esistenza di una certa tensione in ordine alla regolarizzazione di questa nuova istituzione universitaria. Pertanto, iniziare con il favorire il personale interno alla istituzione mi sembra sia da evitare, tenuto conto di quanto è avvenuto in situazioni analoghe. Quando, per esempio, a Trieste è stata istituita la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) non si è stabilito che il direttore amministrativo dovesse essere scelto fra il personale interno. In quel caso si è provveduto con un concorso generale e comunque il Ministro ha

assegnato un primo dirigente. Non comprendo quindi perchè si debba seguire una via anomala per una particolare istituzione.

CALLARI GALLI. Vorrei associarmi all'emendamento del senatore Vesentini.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Vesentini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. In prima applicazione della presente legge, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Università italiana per stranieri di Perugia dal consiglio accademico dell'Università e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 245 del 1990.

È approvato.

Art. 7.

1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di incarico e comando continuano a prestare, a domanda, la loro attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

2. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «e comando», inserire le altre: «, i quali non appartengano all'amministrazione universitaria»,».

7.1

VESENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le altre: «da almeno tre anni».

7.2

NOCCHI, CALLARI GALLI

VESENTINI. Ho già illustrato durante la discussione generale le ragioni del mio emendamento. Non abbiamo avuto dati precisi sulla situazione attuale. Nel caso di Siena non era chiaro se in posizione di incarico vi possa essere del personale universitario: può darsi di no, può darsi di sì. La ragione del mio emendamento nasce da questo dubbio. Ci troviamo in una situazione per cui si prorogano come figure ad esaurimento delle situazioni che la legislazione universitaria non prevede. Quando ne abbiamo discusso, il Ministro ha proposto un richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Io ho tentato di formulare questo richiamo ma è difficile farlo, perchè facendolo non si applica più al personale incaricato che non è dell'università. Ho pensato allora di eliminare il dubbio con l'emendamento che propongo. Però ovviamente sono del tutto disponibile qualora si trovi una diversa formulazione. Lo spirito dell'emendamento è comunque quello di evitare che si creino situazioni anomale del personale universitario che oggi si trovi coinvolto nell'attività didattica nell'una o nell'altra di queste istituzioni.

PRESIDENTE. Credo sia giusto quel che lei dice; forse bisognerebbe trovare una formula diversa, perchè potrebbe intendersi anche il personale dell'università stessa, invece mi pare che lei voglia escludere il personale che appartenga ad altra università per evitare che si possa trasferire.

VESENTINI. Si vuole dire che quelli che appartengono all'amministrazione universitaria seguono la legislazione naturale e che questo comma si applica soltanto al personale non universitario.

PRESIDENTE. Però, coloro che stanno nell'Università per stranieri di Perugia appartengono all'amministrazione universitaria.

VESENTINI. L'espressione «amministrazione universitaria» forse è equivoca; ci si potrebbe riferire al personale docente o ricercatore delle università.

CALLARI GALLI. Il mio emendamento, che tende a sostituire la formula «a tempo indeterminato» con le parole «da almeno tre anni», è chiarissimo. Penso che questo limite di tre anni sia ragionevole, perchè

una persona che ha avuto l'incarico di addetto alle esercitazioni per tre anni è ormai confermata, quindi c'è la volontà di continuare a lavorare in queste istituzioni. Il termine di tre anni rappresenta una modalità precisa, inoltre è presente anche in altre leggi; pertanto ritengo che per gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana questa modifica sia opportuna.

PRESIDENTE. Proporrei di lasciare entrambe le diciture, quella sul tempo indeterminato e quella sui tre anni.

CALLARI GALLI. Non ho avuto la possibilità di chiedere informazioni, ma bisognerebbe chiarire se questa nomina a tempo indeterminato può essere conferita adesso.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda Perugia e Siena vi è stato un adeguamento. La nomina a tempo indeterminato è prevista dallo Statuto per un gruppo di addetti alle esercitazioni pari a 28 persone. Sarei d'accordo nell'aggiungere l'indicazione dei tre anni, ma ho paura che possano sorgere delle contestazioni, perchè vi sono supplenti temporanei che magari hanno insegnato un mese in ognuno dei tre anni e con questa formula rischieremo un allargamento.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intendo comunque mantenere l'emendamento.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Credo che la discussione abbia già in parte chiarito di cosa si sta parlando. Si tratta evidentemente di quei docenti che comunque non appartengono all'università e che sono stati reclutati o dalle scuole o dalle libere professioni rispondendo al requisito di una conoscenza ad alto livello della lingua italiana ed essendo magari liberi docenti. Si tratta, quindi, di una categoria molto particolare. È evidente - e mi sembra che la discussione lo abbia già chiarito - che se si trattasse invece di dipendenti dell'amministrazione universitaria, quindi di persone facenti parte dei ruoli universitari nazionali, la questione sarebbe diversamente disciplinata e non rientrerebbe comunque nell'ambito di questo articolo 7. Tale articolo è infatti diretto solo a quegli insegnanti esterni che non appartengono ai ruoli universitari. Ritengo pertanto che il Ministro abbia ragione nel sostenere l'opportunità di evitare la creazione di ulteriori «fissità» nell'ambito del già esistente.

Se si accetta questo chiarimento di fondo, ritengo che il testo dell'articolo 7 possa rimanere invariato.

VESENTINI. Desidero soltanto precisare che se avessimo la garanzia che questo personale non esiste non avremmo alcun problema rispetto alla data di entrata. Noi pensiamo però che questa legge avrà un *iter* rapido, anche se è possibile che comunque trascorra nel frattempo un anno. Si può supporre che nel corso di quest'anno venga data una qualche forma di incarico o di contratto ad un docente di un'altra università. Questo docente avrebbe, a mio avviso, tutti i diritti di

richiamare il contenuto di questo articolo e di sostenere di essere in servizio con nomina a tempo indeterminato. Credo che alcuni fenomeni che abbiamo registrato al tempo del Magistero di Catania si siano sviluppati in questa forma. Non possiamo pertanto essere assolutamente certi che nelle more dell'approvazione di questo provvedimento non succedano fatti nuovi. Mi rendo certamente conto di come l'espressione «amministrazioni universitarie» sia equivoca. Si potrebbe allora adottare la formula: «I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di incarico, i quali non siano docenti universitari o ricercatori, continuano a prestare la loro attività». Questa formulazione ritengo che offra maggiori garanzie.

PRESIDENTE. Avevo proposto di chiarire il senso del comma dicendo che non deve trattarsi comunque di dipendenti da altra università.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei esprimere una preoccupazione. Mi chiedo che cosa accadrebbe se di fatto vi fossero, per esempio, professori incaricati che proseguono la loro attività malgrado non abbiano superato il giudizio di idoneità. Il loro incarico verrebbe prorogato? Sono contrario a tale ipotesi e in tal senso ho espresso la mia opposizione anche nell'altro ramo del Parlamento. Credo che per legge non si possa sanare la questione e la formulazione dell'articolo 7 non salva questa possibilità. Pertanto non ritengo, per coerenza, che si possa sanare la situazione di un docente dell'Università di Perugia che per caso, per una sentenza del TAR o per esigenze particolari, sta proseguendo nell'incarico di docente malgrado non abbia superato il giudizio di idoneità. Ho già espresso la mia opposizione a tale proposito anche nell'altro ramo del Parlamento, trovando il consenso della maggioranza della Commissione. È sembrato infatti un problema veramente grave quello di derogare da questa situazione.

Credo quindi che un richiamo al rispetto comunque della normativa specifica contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per il personale dipendente dalle università sia necessario. Questo abbiamo sostenuto sempre e a questo principio ci siamo attenuti anche con riferimento agli Istituti superiori di educazione fisica. Occorre rispettare tutto quanto, in ordine alla carriera e agli incarichi del personale docente e ricercatore, è previsto dalla legislazione vigente. Lo strumento con il quale si può venire incontro alle esigenze specifiche è quello di prorogare gli incarichi per il personale di altre amministrazioni. Ritengo quindi che l'emendamento potrebbe chiarire questi due aspetti. Nella formulazione proposta dal senatore Vesentini questo chiarimento non mi sembra si realizzi, però mi sembra che non si realizzi neppure, purtroppo, dicendo che tali docenti non debbono appartenere ad altre università. Forse può essere sufficiente, per chiarire la formulazione dell'articolo 7, specificare che questi docenti non debbono essere dipendenti dell'amministrazione universitaria, cioè che il comando si proroga per coloro che non siano dipendenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «e comando», inserire le altre: «che non siano dipendenti dell'amministrazione universitaria».

7.3

VESENTINI. Accolgo la proposta del Ministro e ritiro l'emendamento 7.1.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. La formulazione proposta dal Ministro viene incontro ad una interpretazione assoluta dell'articolo 7 che si rivolge agli insegnanti esterni dell'università, a qualsiasi amministrazione appartengano. L'altra questione, quella cioè della inopportunità che rimangano in servizio persone che non hanno superato le prove di idoneità, rientra in un discorso diverso. Ritengo in proposito che si debba chiarire in maniera rigorosa che i docenti universitari che non abbiano superato le prove di idoneità e che siano momentaneamente in servizio devono lasciare l'incarico.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Potrebbe però verificarsi anche una situazione caratterizzata da mancanza di equità, nel senso che alcuni incaricati che sono stati prorogati in servizio in base a sentenze o provvedimenti del genere, qualora fossero esterni verrebbero con questo dispositivo prorogati nell'incarico, mentre nell'ipotesi in cui fossero interni non si darebbe luogo alla proroga dell'incarico. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Questa situazione a Perugia non si verifica.

VESENTINI. Non sappiamo però cosa succede in proposito a Siena.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2 della senatrice Callari Galli, devo esprimere dei dubbi sulla possibilità che nel corso dei tre anni proposti si realizzi tutta l'organizzazione. Ritengo pertanto alquanto riduttiva tale proposta emendativa che, al limite, dovrebbe essere collegata almeno a due piani pluriennali universitari.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo di dover segnalare l'esigenza che in sede di coordinamento del testo si preveda un puntuale riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Sull'emendamento della senatrice Callari Galli debbo esprimermi in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Nocchi e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato, con l'intesa che in seguito si procederà al coordinamento suggerito dal Ministro.

È approvato.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168 ovvero è adeguato alle disposizioni della presente legge se già adottato ai sensi dello stesso articolo 16.

2. Sono comunque prorogati gli organi di Governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'assunzione in servizio presso le due università di cui alla presente legge di almeno tre professori ordinari di ruolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 2, aggiungere le parole: «, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

VESENTINI. Il senso dell'emendamento è chiaro; vogliamo solo far osservare che nel compilarlo ci è sorto il dubbio che la formulazione fosse già contenuta nella legge n. 245 del 1990. Non abbiamo chiarito tale dubbio; a noi pareva che non vi fosse questa previsione e per questo abbiamo presentato l'emendamento al fine di evitare che, senza alcuna intenzione, vi sia il rischio di una proroga *sine die* degli organi di governo delle due istituzioni universitarie.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Dichiaro il voto contrario al disegno di legge. Noi abbiamo dimostrato di essere molto sensibili ai problemi posti dalle due istituzioni che stiamo trasformando, e il nostro tentativo di inserire la loro attività di ricerca e di insegnamento in un piano più vasto che desse maggior respiro e profondità alle istituzioni stesse è dimostrato dalla nostra proposta di legge, che vede come primo firmatario il senatore Nocchi, in cui si parla di uno sviluppo di queste istituzioni nel senso delle università interculturali.

Siamo spiacenti che la Commissione nel momento dell'esame non abbia ritenuto che questa fosse la strada, anche se poi vi sono stati da parte del relatore degli apprezzamenti verso questo tentativo che, tra l'altro, credo che ripeteremo, magari perfezionandolo o collegandolo ad altre istituzioni. Credo sia un tentativo che in sé abbia una sua validità; il discorso di come i rapporti tra le diverse culture si collegano alla crisi presente sul piano della cooperazione allo sviluppo, teoricamente non più visto da anni come una imposizione dei nostri modelli, è molto importante, anche se poi nella pratica questa continua ad essere la realtà. I fallimenti sono comunque denunciati a livello governativo e non sono visti come tali solo dalle opposizioni; sono denunciati a livello europeo, e non semplicemente italiano. Questi fallimenti possono essere corretti attraverso un modo diverso di avvicinarsi al rapporto tra lo sviluppo di culture diverse.

Abbiamo contribuito durante i lavori del Comitato ristretto alla trasformazione del primitivo disegno di legge giunto dalla Camera dei deputati perchè abbiamo sempre cercato in ogni modo di lavorare per costruire insieme una strada che porti le università italiane a svolgere meglio le loro funzioni e il loro ruolo. Il nostro voto contrario si collega ad alcune incognite che sono state poste sin dall'inizio e sono state condivise da tutta la Commissione, ma che non ci sembra siano state chiarite in modo sufficiente. Continuano ad esservi pericoli di sovrapposizione con istituzioni italiane a livello di territorio nazionale, e in particolare sovrapposizioni all'interno delle due città. Inoltre, non è chiaro in che modo questa trasformazione si innesta sul piano triennale che dovrebbe essere già compiuto.

AGNELLI Arduino. Esprimo voto favorevole a questa legge che rappresenta il massimo di razionalizzazione possibile, tenendo conto della necessità di disporre di una piattaforma comune sulla base delle esperienze più consolidate e meritevoli in materia.

Nel corso di questo lungo dibattito ci siamo resi conto della possibilità di una espansione, possibilità che oggi è però proponibile soltanto in termini generali. Ci siamo resi conto che alcune altre attività, volte a far conoscere l'italiano agli stranieri, non raggiungono il livello delle Università di Perugia e di Siena. Abbiamo fatto riferimento a centri già esistenti, come il Centro per stranieri di Firenze ed altri; ci siamo riferiti alla cura dell'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole per traduttori ed interpreti: ma anche questa è più musica del futuro che realtà presente. La Commissione ha indicato alcune possibili

linee di sviluppo ed ha addirittura auspicato iniziative di atenei già meritevoli in questo ambito di essere disciplinati; tuttavia allo stato dei fatti questa è la sola realtà che si possa disciplinare e razionalizzare, e noi dobbiamo attenerci alla sfera del possibile.

VESENTINI. Abbiamo cercato di contribuire al miglioramento del testo, ma ciò non toglie che le nostre perplessità iniziali restino: restano a causa dello strano *iter* di una legge che era nata per cambiare, per ristrutturare una istituzione, e che poi è improvvisamente stata estesa ad un'altra istituzione; all'Università di Perugia, che di questa ristrutturazione non aveva poi tanto bisogno.

Le perplessità peraltro non sono soltanto nostre; dal resoconto dei lavori della Camera si evince che il Sottosegretario per la pubblica istruzione (non esisteva ancora il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) nella seduta del 26 gennaio 1989 affermava che il disegno di legge ha forse ecceduto nel sottolineare il carattere universitario della Scuola di lingua e cultura italiane per stranieri di Siena.

La nostra preoccupazione non nasce dall'esigenza di conservare a questa istituzione universitaria un'immagine di grande prestigio e di distacco dalla realtà; siamo però allarmati, come abbiamo detto nella discussione generale, dal proliferare di iniziative di questo genere. Come abbiamo già segnalato, vi sono infatti università che tengono corsi di lingua e cultura italiana per stranieri strutturati in modo simile a quelli della istituzione di Siena (stessa durata dei corsi, stesso modulo). Ci chiediamo quindi quanto potremo resistere a pressioni affinché questi piccoli nuclei si trasformino lentamente in università per stranieri. Ritenevamo pertanto che la situazione attuale della suddetta istituzione, anche se non completamente soddisfacente dal punto di vista organizzativo, potesse contribuire a mantenere ferma una situazione che è instabile. Oggi noi abbiamo rimosso questo punto fermo, per cui il nostro timore è che in futuro iniziative analoghe si possano moltiplicare in misura eccessiva. Per questa ragione dichiaro il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente.

MEZZAPESA. Intervengo brevemente, signor Presidente, per esprimere il voto favorevole del Gruppo democristiano.

Non intendo certo nascondere che, almeno all'inizio, vi sono state da parte nostra alcune riserve e preoccupazioni nei confronti di un provvedimento che in definitiva è pur sempre parziale. Però, nonostante questa preoccupazione espressa poc'anzi anche dal collega Vesentini, ritengo che proprio nelle parole del senatore Vesentini si possa trovare in un certo senso la giustificazione del provvedimento. Quando infatti egli afferma che abbiamo contribuito al miglioramento del testo e che comunque vi sono delle aspettative in materia, anche se vi sono dei rischi, ritengo esprima in fondo il nucleo dei motivi fondamentali per cui ci accingiamo ad approvare questo provvedimento.

I motivi fondamentali della nostra adesione al provvedimento sono sostanzialmente due. Il primo è quello di riconoscere ai due centri formativi oggetto del provvedimento i meriti acquisiti nel campo della conoscenza della lingua e della cultura italiana. Sono stato recentemen-

te a Manchester, dove una delegazione parlamentare italiana ha partecipato all'inaugurazione delle XVI Universiadi, e nel corso di una visita all'Università che ha sede in tale città ho appreso con piacere da un lettore di italiano che l'interesse degli studenti britannici nei confronti della lingua e della cultura italiana va aumentando di anno in anno. Questo è indubbiamente un fatto positivo, anche se quel lettore aggiungeva che il problema dell'insegnamento dell'italiano in Gran Bretagna è rappresentato dalla concorrenza, per così dire, della lingua francese. Credo che il problema non si ponga soltanto per le università inglesi, in quanto, quando all'estero si mostra interesse per le lingue del ceppo neolatino, si pensa sempre in primo luogo alla lingua francese. Sapere che all'Università di Manchester vi sono 300 studenti che partecipano con interesse a corsi di lingua italiana fa comunque piacere e testimonia l'interesse per la nostra lingua e l'azione meritoria svolta da questi due centri.

Il secondo motivo è rappresentato dall'esigenza di uno sforzo razionale - secondo l'espressione usata dal collega Agnelli - di uno sforzo, per così dire, di prospettiva, di adeguamento razionale dei nostri istituti universitari alla nuova Europa. E qui mi fermo, perchè dicendo questo si dice tutto relativamente all'esigenza di prepararci alla scadenza europea non soltanto dal punto di vista economico ma anche e soprattutto sul piano culturale.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero ricordare che siamo di fronte ad un provvedimento di iniziativa parlamentare che ha visto la collaborazione attiva del Governo; che ha contribuito alla definizione di un testo normativo rispondente alle esigenze delle due istituzioni di Perugia e Siena ma anche, più in generale, a quelle dell'ordinamento universitario italiano. Mi sembra che questa operazione abbia registrato una adesione quasi completa, dimostrata dall'andamento dei lavori.

Vorrei ricordare alcuni punti fermi. Le due istituzioni oggetto del provvedimento sono citate nella legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero, come istituzioni universitarie. Il problema era quello di definire per queste due istituzioni, previste nella legge richiamata, indicazioni precise volte a risolvere problemi oggettivi quali, per esempio, la chiamata dei professori di ruolo, le cui modalità non erano definite, la costituzione degli organi accademici, eccetera. Il provvedimento rappresenta, quindi, un intervento che si muove nella direzione di offrire un quadro di riferimento normativo che finora mancava, e pertanto ritengo che in sostanza sia stato svolto un buon lavoro.

Devo dire onestamente che invece mantengo fortissime perplessità di tipo culturale riguardo alla proposta di istituzione delle università interculturali, perchè a mio avviso il problema culturalmente solleva numerosi dubbi. Credo infatti che da una simile proposta possa discendere come conseguenza la negazione della possibilità per le università esistenti, tradizionali, di svolgere un ruolo di collegamento interculturale. Ritengo che l'esistenza di questi due centri specializzati nel nostro paese non debba assolutamente limitare l'iniziativa di tutte le altre università per un ruolo di collegamento che è proprio della nostra tradizione universitaria e che va crescendo. Si registra infatti l'evolversi

del rapporto con gli studenti stranieri, l'aumento dell'offerta di corsi di lingua e letteratura di altri paesi, e così via. Non credo che con le due istituzioni oggetto del provvedimento si debba esaurire il rapporto con l'estero che le università devono avere. Quindi, non condividendo il quadro di impostazione che presiede alla proposta di istituzioni interculturali, non riesco a comprendere bene come si possa collegare così strettamente il parere su questo particolare disegno di legge, razionalizzatore di realtà esistenti, con una questione più generale che è obiettivamente soggetta a dibattito.

PRESIDENTE. Al fine di consentire la messa a punto del coordinamento relativo al comma 1 dell'articolo 7, come dianzi concordato, sospendo la discussione, che verrà ripresa in seguito, nel corso di questa stessa seduta.

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396)

«Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena» (2653), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2653 in discussione congiunta con il disegno di legge n. 2396 e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2396, con assorbimento del disegno di legge n. 2653) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi», sospesa nella seduta del 4 luglio scorso.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena», d'iniziativa dei senatori Margheriti, Callari Galli, Galeotti, Nocchi e Vesentini, il cui esame era già iniziato in sede referente nella seduta dell'11 giugno scorso. Avendo la Presidenza del Senato accolto la nostra richiesta di trasferire tale disegno di legge in sede deliberante, si potrà ora procedere alla discussione congiunta dei due disegni di legge in titolo, considerando acquisita all'attuale fase del dibattito la precedente fase procedurale e adottando come testo base l'articolo unico del disegno di legge n. 2396.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 2^a Commissione sull'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal relatore e illustrato nelle sedute precedenti.

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni».

Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 2396. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali è prescritto il possesso del diploma di laurea, le pubbliche amministrazioni interessate possono richiedere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la dichiarazione di equipollenza delle lauree non previste dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione al concorso.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, adotta, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, il decreto di equipollenza.

3. La dichiarazione di equipollenza non produce effetti ai fini dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo sostitutivo presentato dal relatore:

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario.

2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei *curricula* didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia.

3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo metto ai voti con l'avvertenza che, qualora venga accolto, si intenderà approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Propongo per il disegno di legge testè approvato il seguente nuovo titolo: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Avverto che, in seguito all'approvazione del disegno di legge n. 2396, il disegno di legge n. 2653 resta assorbito.

«Università non statali legalmente riconosciute» (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Università non statali legalmente riconosciute», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Avverto che sostituirò il relatore Agnelli Arduino, momentaneamente assente.

Il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati contiene, rispetto a quello da noi approvato, alcune modifiche di rilievo più che altro formale. Il testo dell'articolo 1 da noi approvato dava una definizione più ampia e compiuta delle università non statali. La Camera ha soppresso tale articolo sostituendolo con uno più sintetico che in sostanza fa riferimento alla legislazione vigente e la conferma. In pratica la Camera ha soppresso la parte relativa alla procedura per la concessione del riconoscimento dell'autorizzazione a rilasciare titoli aventi valore legale, confermando però l'attuale contesto.

Nell'articolo 2 la Camera ha soppresso il comma 1 che era per così dire definitorio. Anche in questo caso la Camera ha ritenuto che la norma fosse implicita nell'articolo 33 della Costituzione. Ha riformulato il comma 2, che è diventato comma 1, ma in sostanza si tratta di una piccola variazione.

L'articolo 3 riprende in parte la materia trattata nell'articolo 3 del testo del Senato, pur riscrivendone il comma 1, ma non modificando molto la sostanza e limitandosi a perfezionamenti di poca portata. Nel comma 2 si precisa che, oltre a richiedere informazioni al rettore, il Ministro può disporre ispezioni per accertare la veridicità delle notizie fornite dal rettore.

La novità è contenuta nel comma 3, per il quale il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni università poi deve riservare una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi.

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, introduce una normativa di carattere assicurativo e regola tutta la materia dei contributi per i professori e i ricercatori in servizio presso le università non statali.

Per quanto riguarda l'articolo 5 (articolo 4 nel testo approvato dal Senato), nel disposto da noi licenziato era prevista la concessione di un contributo annuale alle università non statali che derivava, come ragione storica, la sua esistenza dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 382 del 1980 e quindi dall'erogazione di contributi che servivano alle università non statali per realizzare l'attuazione delle norme relative alla docenza, in quanto compatibili, previste dalla legge n. 28 del 1980 e dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Rimaneva impregiudicata la questione della concessione di contributi di funzionamento alle università non statali secondo la normativa vigente. Il testo approvato dalla Camera ha in sostanza operato una sorta di unificazione, avendo in pratica soppresso la possibilità di concedere alle università non statali i contributi per le esigenze di funzionamento e trasferito gli importi, che nel corrente esercizio e in quello precedente erano stati assegnati alle università non statali come contributo per il loro funzionamento nell'ambito del capitolo appositamente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in una unica voce, il cui ammontare sarà determinato con la legge finanziaria a partire dall'anno finanziario 1994. Si prevede quindi una voce unica per i contributi alle università non statali in luogo dei due canali del sistema attuale, rappresentati dal contributo concesso in base al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e dal contributo di funzionamento. Il contributo è pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e a 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscriversi in un capitolo di nuova istituzione.

È stata inoltre assegnata all'Università di Urbino - a questo proposito i colleghi ricorderanno il problema sorto relativamente all'ammissibilità o meno delle università non statali ai contributi per l'edilizia universitaria, che aveva fatto registrare la posizione contraria del Governo - la somma di lire 10 miliardi per interventi di edilizia per il 1992 e il 1993 (comma 2).

Aggiungo, a titolo di precisazione, che il contributo per il 1991, fissato, come ho già detto, in 87 miliardi, è distinto dal contributo di funzionamento che ormai è stato già assegnato, mentre per gli anni 1992 e 1993 il contributo è unitario e per questo viene portato a 127 miliardi annui.

Non vi sono, infine, novità sostanziali riguardo alla copertura finanziaria, anche perchè la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, analogamente a quanto ha fatto anche la Commissione affari costituzionali.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Avendo seguito anche i lavori svoltisi presso la Camera dei deputati, che ha apportato le modifiche di cui il Presidente ha testè dato conto, desidero sottolineare alcuni punti che rivestono a mio avviso una importanza particolare.

Il primo è rappresentato dal richiamo alla legge n. 245 del 1990. Occorre sempre tener presente - il problema si è riproposto anche per quanto riguarda il provvedimento sull'autonomia - che alcune leggi sono ormai state approvate, come quelle in materia di programmazione e di ordinamenti. Pertanto, quando è possibile, è preferibile richiamarsi a leggi recentemente approvate che riguardano materia universitaria piuttosto che procedere ad una nuova formulazione dei testi legislativi in esame, dando così luogo facilmente a questioni interpretative.

In secondo luogo desidero sottolineare quello che a mio avviso rappresenta un importante miglioramento apportato dall'altro ramo del Parlamento. In realtà con il testo approvato dal Senato si regolamentava in un certo modo il finanziamento qui previsto di 87 miliardi, mentre si lasciava alla legge finanziaria, e quindi al controllo anche del Parlamento, il compito di fissare il finanziamento per le università non statali. Rimaneva però in vigore il finanziamento gestito, in base al decreto n. 382, in modo amministrativo dal Ministero attraverso l'assegnazione di una quota del finanziamento ordinario. In base alla modifica introdotta dalla Camera, invece, si riporta l'intero finanziamento, nei limiti qui definiti, ad una unica legge, ed anche la procedura di ripartizione rimane la stessa rimandandosi ad un decreto per stabilirne i criteri oggettivi. Ritengo pertanto che questo sia un oggettivo miglioramento in quanto definisce in modo chiaro quali sono i finanziamenti per le università non statali.

Desidero quindi richiamare l'attenzione sull'unificazione del quadro di riferimento del contributo alle università non statali, fatto positivo che non significa comunque una penalizzazione rispetto al finanziamento che veniva dato fino ad oggi sulla base del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Questa innovazione è, a mio avviso, molto importante. Altrettanto positiva è la soluzione data alla questione - già richiamata dal Presidente - relativa alla libera Università di Urbino, rappresentata dall'inserimento di una apposita voce nella legge finanziaria.

Il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento ha consentito che il provvedimento fosse approvato dalla Commissione all'unanimità, con il consenso sia della maggioranza che dell'opposizione. Questo è un fatto positivo, soprattutto se si pensa che il provvedimento ha avuto un *iter* tormentato e piuttosto lungo da cui è derivata la necessità di dover provvedere con lo strumento della decretazione. Ritengo pertanto che la situazione di chiarezza che con il provvedimento in esame si viene a creare sia da segnalare con soddisfazione.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, poichè non era previsto che nel corso di questa seduta si iniziasse la discussione generale sul provvedimento in esame, mi riservo di svolgere il mio intervento in una prossima seduta e le chiedo di rinviare la conclusione della discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta testè avanzata dal collega Vesentini e mi riservo anch'io di intervenire sul provvedimento in esame, in sede di discussione generale, in altra seduta.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, pur comprendendo in parte l'esigenza testè manifestata dai colleghi al fine di approfondire le modifiche apportate dalla Camera al provvedimento, vorrei far presente la necessità di giungere alla definitiva approvazione del

disegno di legge prima della pausa estiva, anche per evitare l'ulteriore ricorso alla decretazione d'urgenza.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si augura che, sia per evitare anche quest'anno il ricorso alla decretazione, sia per venire incontro all'esigenza di dare soluzione al problema che costituisce oggetto del provvedimento, giunto tra l'altro alla sua terza lettura, la Commissione possa deliberare in materia prima della chiusura estiva.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei ribadire l'esigenza di poter approfondire l'analisi della documentazione relativa ai lavori della Camera, che ancora non abbiamo ricevuto. Il provvedimento in esame tratta un argomento che sta molto a cuore al Gruppo della Sinistra indipendente e rispetto al quale ci siamo impegnati anche per un riesame dell'intera legislazione. Pertanto, al fine di poter svolgere un intervento su basi documentate, ribadisco la mia richiesta di un rinvio della discussione generale.

BOMPIANI. Signor Presidente, ribadisco la mia proposta che il disegno di legge in titolo venga approvato prima della pausa estiva, ciò che è certamente conciliabile con la giusta esigenza di un approfondimento della documentazione avvertita da colleghi che tanto si sono impegnati su questa materia. Ribadisco però, a nome del mio Gruppo, l'esigenza di concludere con l'approvazione finale l'*iter* del provvedimento, ormai giunto alla terza lettura: un *iter* molto lungo e travagliato. Ritengo che l'approfondito lavoro svolto da questo ramo del Parlamento in prima lettura e poi la lunghissima gestazione del provvedimento consentano di arrivare finalmente al traguardo finale.

Naturalmente avrei anch'io tante cose da dire, e certamente il testo potrebbe essere perfezionato; però, attenendomi anche alle valutazioni espresse dal Governo, ribadisco la necessità di giungere all'approvazione del provvedimento prima della pausa estiva.

Accetto tutto quanto è stato detto dal relatore e dal Ministro in merito all'articolato sotto forma di una condizione di necessità e non mi permetterò di discuterlo; però debbo dire che l'aver in qualche modo soppresso la parte generale di procedure che era stata introdotta al Senato fa fare un passo indietro, perchè quello spirito di libertà che c'era all'inizio di questa legislatura verso la possibile istituzione anche di altre università libere (anche se poi sarebbero venute a mancare le condizioni politiche ed economiche per farlo) non si ritrova più nel testo che ci arriva dalla Camera dei deputati.

Ferma questa valutazione di tipo personale per una politica universitaria più aperta, più «liberale» e consona a quello che fanno altri Stati, mi rimetto alle valutazioni che vorranno dare i colleghi, con l'intesa comunque che il mio Gruppo farà ogni sforzo per giungere nel più breve tempo possibile all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)

«Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» e «Provvedimenti per il diritto allo studio universitario», d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 16 maggio 1990.

Onorevoli colleghi, come ricorderete nella precedente seduta avevamo dato mandato ad un Comitato ristretto di predisporre un testo unificato, testo che, insieme ad alcuni emendamenti confermati dall'opposizione, è stato trasmesso alle Commissioni competenti ad esprimere il parere. La 1^a Commissione ha espresso per quanto di propria competenza e all'unanimità parere favorevole. Più articolata la risposta della Commissione bilancio la quale, esaminato il testo del Comitato ristretto, dichiara di non opporsi a condizione che, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, l'onere di cui all'articolo 6 sia ricompreso nella spesa complessiva quantificata nell'articolo 27.

Ho assistito all'emanazione del parere e il problema riguarda la Consulta nazionale per il diritto allo studio. La Commissione bilancio si è preoccupata degli oneri relativi alla partecipazione alla Consulta, soprattutto da parte degli studenti: si voleva evitare che questa partecipazione fosse impossibile, non essendo chiaro a carico di chi dovessero risultare le spese relative alla partecipazione degli studenti. La Commissione bilancio chiede dunque che sulla copertura finanziaria prevista all'articolo 27 per 50 miliardi si faccia gravare anche questa spesa, che sarà pari a qualche decina di milioni. Il parere è contrario sull'articolo 21 che concede agevolazioni tributarie senza quantificarne nè coprirne l'onere.

La posizione della Commissione bilancio è questa, però è affiorata una questione che forse bisognerà chiarire: ci sarebbe una norma generale in uno dei provvedimenti finanziari (che non sono riuscito a ritrovare) che prevede degli esoneri per le borse di studio...

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. C'è la legge sulle borse di studio.

PRESIDENTE. Si parla però di una norma generale.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, sull'emendamento istitutivo dell'articolo 8-bis presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli, a meno che non vi sia l'avviso favorevole della Commissione affari esteri.

Il parere è contrario sull'emendamento 20.0.1, per il quale manca l'indicazione della copertura, e sull'emendamento istitutivo dell'articolo 26, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli, che utilizza accantonamenti non più disponibili.

Quanto all'emendamento istitutivo di un comma 1-ter all'articolo 26, si fa presente che si tratta di materia oggetto di altro disegno di legge e che, pertanto, il problema dovrebbe essere affrontato in quella sede.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorremmo chiedere un rinvio della discussione, quanto meno al pomeriggio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accogliendo tale richiesta, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge.

I lavori proseguono in altra sede (ore 10,40); alle ore 10,50 vengono sospesi e sono ripresi alle ore 16,30.

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori (Ripresa della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2103; rinvio della discussione del disegno di legge n. 2461) (1)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dianzi sospesa.

Secondo l'intesa raggiunta in sede di votazione dell'articolo 7, presento una proposta di coordinamento relativa al comma 1 del medesimo articolo, di cui propongo il seguente nuovo testo:

«1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università per stranieri di Perugia e presso l'Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del comma 1 dell'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia».

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 2103, comunico che, ad un più approfondito esame, è stata accertata l'esigenza di un coordinamento formale di tutti gli altri articoli del testo già votato, che presentano alcuni problemi di forma.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, procediamo alla votazione del testo coordinato degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 8, di cui do lettura:

Art. 1.

1. L'Università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di «Università per stranieri di Siena» sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

È approvato.

Art. 2.

1. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'università il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre università dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonché le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

È approvato.

Art. 3.

1. L'ordinamento didattico della facoltà di cui all'articolo 2 prevede:

a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del Paese di origine;

c) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai

sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;

d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;

e) corsi per studenti iscritti ad università di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti ai fini dei *curricula* delle università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la loro attività all'estero.

2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le modalità organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa città, per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curricolari in aggiunta a quelli di titolarità.

4. Gli statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena possono altresì prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei paesi di origine.

È approvato.

Art. 4.

1. L'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.

2. I professori e i ricercatori in servizio presso le università di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

È approvato.

Art. 5.

1. Per le esigenze di funzionamento, all'Università per stranieri di Siena è assegnato, con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

È approvato.

Art. 6.

1. In prima applicazione della presente legge, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Università per stranieri di Perugia dal consiglio accademico e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.

È approvato.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i nuovi statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni della presente legge, se già adottati ai sensi dello stesso articolo 16.

2. Fino all'assunzione in servizio presso le università di cui al comma 1 di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

È approvato.

In seguito alle modifiche introdotte nel disegno di legge, propongo il seguente nuovo titolo: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2103 nel testo coordinato.

È approvato.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 2461 è rinviato ad altra seduta.

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)

«Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori

(Ripresa della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1576 e 2113.

Invito la senatrice Manieri a riferire alla Commissione sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esporrò una relazione molto sommaria sui lavori del comitato ristretto ed eventualmente consegnerò poi una relazione scritta più particolareggiata.

Come i colleghi ricordano, al termine della discussione generale iniziata il 1° febbraio 1990, la Commissione convenne non solo sul carattere di particolare urgenza di una legge-quadro sul diritto allo studio, ma anche su linee di merito che avrebbero dovuto guidare la filosofia e i contenuti del provvedimento. Non sottolineo le ragioni dell'urgenza, più volte ribadite in tutti gli interventi dei colleghi. La novità sta non solo nel richiamare la necessità - a dieci anni dall'entrata in vigore della delega alle regioni - di definire un quadro di norme generali per l'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni ai fini della necessaria uniformità di trattamento e di indirizzo, ma anche (ripeto, a dieci anni di distanza, quando già le regioni avevano ampiamente legiferato e quando la stessa concezione del diritto allo studio aveva subito una notevole evoluzione passando da una concezione assistenziale ad un'altra più ricca e complessa) nella consapevolezza e nell'avvertimento della crisi dello stesso assetto istituzionale delle competenze dei singoli poteri dello Stato in questa materia.

Infatti, se per un verso sembrava alquanto inadeguato il riferimento alla competenza regionale in tutta la materia del diritto allo studio, d'altra parte il diritto allo studio, proprio nella concezione più complessa, chiamava in causa lo Stato e l'università, e solo in questo contesto le regioni per i connessi supporti di sostegno. Poi, in questi dieci anni il fatto che le regioni avessero largamente legiferato aveva determinato una differenziazione così ampia che non appariva coerente con i principi di equità e di eguale cittadinanza. Inoltre, non poteva sfuggire il carattere di particolare rilevanza che un provvedimento sul diritto allo studio rivestiva in un momento in cui l'università italiana era soggetta a cambiamenti profondi grazie anche ai provvedimenti di riforma avviati nella X legislatura (più volte è stata sottolineata l'intima connessione tra diritto allo studio, programmazione, autonomia e riforma degli ordinamenti).

Ora, in base a questi presupposti, la 7^a Commissione ha dato mandato al Comitato ristretto il quale, tenendo conto dei contenuti più significativi presenti nei diversi disegni di legge sulla materia, e in

particolare nei disegni di legge nn. 1576 e 2113, ha licenziato il 20 febbraio 1991 una proposta di nuovo testo avente come titolo: «Norme sul diritto allo studio e per l'incentivazione e la razionalizzazione degli studi universitari». La novità appare già nella nuova titolazione data al provvedimento. Su di esso entrerò nel merito quando passeremo all'esame dell'articolato.

Sono state svolte delle audizioni in cui sono stati sentiti i rappresentanti delle regioni, della Conferenza dei rettori, del CUN, nonché quelli degli studenti eletti dalle facoltà, dei sindacati CGIL, CISL e UIL, dei presidenti di alcuni collegi e fondazioni (il Collegio di Padova, il Collegio di Pavia, il Chiasmus, la Fondazione Rui); e tutti, oltre ad esprimere un parere sostanzialmente positivo (in molti punti di apprezzamento, in altri di sottolineatura delle novità che il testo comportava), hanno anche partecipato in certo qual modo all'elaborazione della proposta che oggi presento attraverso documenti scritti, suggerimenti e proposte.

Questi suggerimenti, documenti e rilievi risultati dalle audizioni hanno determinato nel Comitato ad un supplemento di dibattito che l'8 maggio ha portato ad approvare il testo oggi all'esame, che rassegno alla Commissione non senza ringraziare i colleghi per la disponibilità e la passione con cui si è lavorato per approfondire le singole questioni, per sciogliere i punti di maggiore divergenza, per colmare le distanze al fine di individuare le soluzioni migliori su una materia di così grande rilevanza.

Ricordo che i disegni di legge presentati erano molto divergenti tra di loro; partivano, anche nell'impostazione generale, da posizioni fortemente differenziate, e devo dare atto - per la verità - dell'onestà dei comportamenti e anche della bontà del lavoro fatto nel Comitato. Il testo che rassegno ai colleghi è veramente frutto di una elaborazione collettiva in cui c'è la forte partecipazione e presenza di diverse posizioni politiche.

Devo ringraziare anche il Ministro che ha seguito con la solita sensibilità e attenzione tutti i lavori del Comitato, dando suggerimenti preziosi. Desidero dire che, oltre a partire da posizioni fortemente divaricate e distanti, avevamo come base anche un disegno di legge - quello d'iniziativa governativa - che era più di tipo ordinamentale e certamente non prevedeva alcun investimento in questa materia. Il testo risultante da questo lavoro si inquadra quindi nell'esperienza e nella elaborazione che la materia del diritto allo studio ha avuto in questi ultimi anni nel nostro paese, soprattutto nel quadro normativo nuovo determinato dall'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dall'approvazione delle nuove norme sulla programmazione, da quelle in corso di approvazione sull'autonomia, dal varo della riforma degli ordinamenti didattici. Tutto questo ha innovato profondamente l'ottica del provvedimento che non ripete altri provvedimenti né di questa legislatura né di altre legislature precedenti, quando pure si era giunti alla formulazione di una legge-quadro sul diritto allo studio universitario.

Il provvedimento si configura non soltanto in funzione di una legge-quadro tesa a regolare nella materia i confini e i rapporti tra Stato, regioni e università, ma come uno strumento di attuazione del diritto

allo studio cui concorrono: lo Stato, al quale spetta (articolo 4) assicurare la parità di trattamento a tutti gli studenti universitari, correggere mediante gli strumenti della programmazione gli squilibri in atto, promuovere l'armonico sviluppo del nostro sistema universitario; le regioni, deputate ad attuare i precetti costituzionali di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento più alto degli studi, di mettere in atto interventi di perequazione sociale ispirandosi ai principi fondamentali di carattere generale, quali quelli della parità di trattamento, della partecipazione degli studenti al costo dei servizi, delle procedure concorsuali per l'accesso gratuito a provvidenze non fruibili dalla generalità (articolo 7); le università, alle quali spetta assicurare il funzionamento delle proprie strutture, secondo principi di razionale organizzazione, decentramento, partecipazione e dinamismo, nel pieno esercizio dell'autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile, di cui alla legge n. 168 del 1989, alle norme di attuazione dell'autonomia universitaria e a quelle di riforma degli ordinamenti didattici (articolo 12).

In definitiva, quindi, si tratta di un provvedimento che vuole avere valore di assetto istituzionale dei poteri dello Stato, delle regioni e delle università in vista della realizzazione di uno stesso obiettivo, che fissa i principi di riferimento nell'esercizio della potestà legislativa in materia, che stabilisce i necessari momenti di raccordo e coordinamento a livello interregionale (articolo 10) e a livello regionale (articolo 11). Inoltre fissa in maniera più precisa i destinatari degli interventi in materia di diritto allo studio che, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, devono essere capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi. In questo mi sembra che il testo abbia anche un merito: quello di fare chiarezza su un malinteso senso di egualitarismo che ha caratterizzato una certa cultura della fruizione dei servizi pubblici nel nostro paese, e che ha finito con il destinare gran parte delle risorse finanziarie destinate agli studenti indipendentemente dal merito e dalla situazione di bisogno, come avviene nel caso, più volte richiamato dai colleghi, delle mense.

Al fine di indirizzare meglio le risorse a quelli che devono essere i titolari dell'assistenza pubblica, e nel caso specifico del diritto allo studio, l'articolo 4, oltre ad assicurare la necessaria uniformità nell'accesso e nel mantenimento dei servizi e delle provvidenze, stabilisce che ogni tre anni la determinazione dei criteri di merito e delle condizioni di bisogno economico avvenga sulla base della natura del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare. Nella direzione di una più stringente e più mirata destinazione delle risorse va anche la norma che agli articoli 22 e 23 stabilisce che l'autocertificazione fornita dallo studente circa il reddito della famiglia sia sottoscritta da tutti i titolari di redditi del nucleo familiare di appartenenza e che gli stessi siano inseriti nelle categorie assoggettate ai sensi della vigente normativa ai massimi controlli. Ciò naturalmente al fine di recuperare, attraverso mezzi di accertamento fiscale più affidabili ma anche attraverso la previsione di più severe sanzioni, risorse oggi ingiustamente distribuite.

Sul piano degli interventi il testo proposto privilegia quelli che meglio rispondono agli effettivi bisogni degli studenti e che sono funzionali alle esigenze della didattica universitaria, attiva nuove funzioni ed introduce nuovi strumenti. Tra questi l'accensione su vasta scala dei prestiti d'onore con cui l'Italia si allinea ad altri paesi della Comunità europea, in particolare con la Germania e la Francia. Ci è sembrato uno strumento forte e sicuramente innovativo che responsabilizza le famiglie e gli studenti. Il prestito è rimborsato ratealmente senza interessi dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

Una novità di rilievo è costituita dall'attivazione di un fondo per l'incentivazione da destinarsi alla previsione di borse di studio finalizzate all'incentivazione della frequenza universitaria; il fondo, sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di sviluppo dell'università, è ripartito annualmente tra le università e per i singoli corsi di studio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento che deve comunque avvenire attraverso procedure concorsuali.

La proposta dedica altresì un articolo al tema degli alloggi, stabilendo la possibilità per le regioni di utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento di strutture destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla concessione di contributi alle province e ai comuni ove insistano sedi universitarie per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla realizzazione delle medesime finalità.

Tra gli interventi delle università particolare rilievo assume la realizzazione di corsi intensivi, che sono più ordinari di quanto non faccia supporre la loro denominazione; essi dovrebbero costituire, per quanto riguarda il *curriculum* degli studenti e gli obblighi didattici dei professori, quel semestre estraneo al regolare anno accademico che è ancora pressochè assente nelle nostre università ed è invece ampiamente praticato in molte università straniere. Inoltre vi è l'introduzione di attività *part-time*, forme parziali e retribuite di collaborazione ad attività connesse ai servizi dell'università e della regione affidate a singoli studenti sulla base di graduatorie di merito e di bisogno.

Un'ultima parola in ordine agli organismi di gestione e di programmazione di servizi connessi al diritto allo studio. Il testo proposto dà grande rilievo alla presenza ed alla partecipazione degli studenti e più in generale al ruolo dell'università nel governo delle questioni che riguardano il diritto allo studio. Anche sotto questo aspetto il testo mi sembra fortemente innovativo proprio per la rilevante rappresentanza riconosciuta agli studenti.

Per ogni università è costituito un apposito organismo di gestione dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto di un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università; di questi ultimi la metà devono essere designati dagli studenti. Si tratta di una norma finale (articolo 25), in quanto le regioni entro due anni dalla data di entrata in vigore devono

adeguare la loro normativa a questa norma che garantisce anche l'uniformità delle forme della partecipazione studentesca e dell'università negli organismi di gestione. Si affidano al senato degli studenti, previsto dal provvedimento sull'autonomia, compiti importanti; si istituisce la Consulta nazionale per il diritto allo studio (articolo 6) presieduta dal Ministro e composta da cinque rappresentanti dell'università, cinque delle regioni e cinque degli studenti.

Un aspetto importante che, oltre a dare grande rilievo politico alla materia, accoglie un'esigenza di verifica e di controllo, più volte espressa, tesa ad accertare l'efficacia degli interventi attuati e a valutare la rispondenza delle norme agli obiettivi proposti, è il vincolo di un rapporto triennale al Parlamento sull'attuazione del diritto allo studio da parte del Ministro, congiuntamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

La partecipazione studentesca è valorizzata dagli organismi di gestione che possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti, da soggetti individuali, da cooperative studentesche. Fra le norme transitorie, altre norme importanti sono quelle relative all'assistenza sanitaria e alle provvidenze estese agli studenti stranieri che vengono equiparati, in regime di reciprocità, agli studenti italiani.

Avendo il Comitato già approfondito molte delle questioni ed eliminato molte divergenze, mi auguro di aver offerto alla Commissione un terreno sul quale possa procedere in maniera molto spedita, in modo che si possa varare il provvedimento prima delle ferie estive.

BOMPIANI. Desidero ringraziare la senatrice Manieri per quanto ha fatto anche nell'ambito del Comitato ristretto e ringrazio il Ministro che ha ritenuto questo testo valido per essere portato in sede di Commissione plenaria. Il testo è il risultato dello sforzo di avvicinamento che è stato fatto da parte di tutti, ed auspico che possa essere approvato con la massima celerità.

VESENTINI. Signor Presidente, anch'io voglio ringraziare la senatrice Manieri per l'ottimo lavoro svolto alla guida del Comitato e per essere riuscita a concludere con un testo che in larga misura, se non totalmente (vi sono alcuni punti sui quali dovremo certamente misurarci), raccoglie la nostra adesione.

Noi della Sinistra indipendente abbiamo dedicato a questo argomento il primo numero delle «Lettere sull'università». Abbiamo fatto inoltre un convegno cui ha partecipato il Ministro, e quindi penso che si possa dare per avvenuto il mio intervento nella discussione generale.

Voglio infine auspicare che il lavoro che abbiamo fatto con molta intensità, e con un grado non dico anomalo ma certo notevole di armonia, possa concludersi in tempi molto brevi.

MANZINI. Anch'io voglio ringraziare la senatrice Manieri e il Ministro perchè il lavoro compiuto, pur partendo da posizioni abbastanza diverse, ha portato alla fine ad un testo sostanzialmente positivo che noi apprezziamo, anche se ci sono state alcune questioni

che avremmo preferito fossero risolte diversamente. Faccio riferimento in particolare ad una questione di fondo che avrei voluto fosse realizzata: il passaggio di tutta la materia alle università. Questa era l'occasione, forse la più importante, per dare una sostanza concreta all'autonomia universitaria, e invece abbiamo dovuto prendere atto che le condizioni complessive erano quelle che qui abbiamo tentato di realizzare in una specie di triangolo Stato-regioni-università, che mi auguro possa comunque creare un equilibrio positivo.

Vi è però un intervento che mi preme sottolineare e che potrebbe anche costituire un precedente per tanti altri settori, non solo universitari ma anche scolastici in generale, e comunque di tutti i servizi: mi riferisco al punto in cui abbiamo inserito i criteri per la determinazione del diritto ad accedere sia ai benefici sia alle agevolazioni, tenendo conto della natura del reddito oltre che della sua ampiezza a livello familiare. Quando il Governo dovrà dare le direttive per questo tipo di impostazione potrà dar luogo anche ad un nuovo modo di affrontare il problema esattamente nelle sue dimensioni, e non più in termini generalizzati e assai poco qualificati, come è stato in generale fino ad oggi l'intervento in questa direzione nel nostro paese.

Un'altra questione che mi preme sottolineare è quella dell'accettazione, nella filosofia del provvedimento, di nuovi interventi in ordine all'edilizia abitativa, che entra a far parte a pieno titolo, nello spirito del provvedimento, anche del diritto allo studio. Giudico infine positivamente tutta un'altra serie di questioni ricordate dal relatore; in particolare mi riferisco alle attività a tempo parziale, che sono sicuramente un modo concreto per far partecipare gli studenti alla vita dell'università; al di là di una partecipazione accademica, vi potrebbe essere una partecipazione molto più intensa.

Per queste ragioni esprimiamo la nostra soddisfazione dando il contributo per arrivare rapidamente alla conclusione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei dare una notizia tecnica: questo provvedimento rende utilizzabili anche gli stanziamenti per il 1991 predisposti nella legge finanziaria. Desidero richiamare l'attenzione su questo punto in quanto in realtà la sola disponibilità dello stanziamento nella finanziaria non rende automatica la sua spendibilità; occorre un provvedimento, e noi abbiamo utilizzato questo. La procedura però ha presentato la stessa difficoltà che hanno avuto, ad esempio, il disegno di legge sul personale non docente e quello sull'Antartide, cioè tutti i provvedimenti di spesa che dalla guerra del Golfo in poi sono stati soggetti ad un blocco.

Il benessere da parte del Tesoro è accompagnato anche dalla messa a punto tecnica del parere che il Ministero del tesoro ha dovuto dare sul disegno di legge, quindi il provvedimento è modificato rispetto a quello iniziale a suo tempo presentato dal Governo. Le condizioni che vincolavano il benessere sono state recepite dalla Commissione bilancio, e sono riportate negli emendamenti qui presentati che

costituiscono sostanzialmente la condizione per il varo del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

È approvato.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge, per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

È approvato.

Art. 3.

(Interventi dello Stato, delle regioni e delle università)

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle

finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, lo Stato può comunque avvalersi di enti legalmente riconosciuti di alta qualificazione culturale, compresi nell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1985, n. 331. A tal fine il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, può stipulare convenzioni e le relative spese gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla fine del comma 2 aggiungere: «nei limiti di stanziamento del bilancio».

3.1

CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 5.

3.2

IL GOVERNO

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con l'emendamento 3.1 chiediamo che alla fine del comma secondo, in cui si dice che le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli, si preveda che ciò avvenga nei limiti di stanziamento del bilancio; ci sembra infatti opportuno che vi sia una norma di cautela per ancorare gli interventi ad una previsione di spesa e ad una programmazione della medesima fatte a livello regionale.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento 3.2 è stato richiesto dal Ministero del tesoro in quanto è improprio per lo svolgimento di compiti dello Stato avvalersi di enti legalmente riconosciuti. Vi è un emendamento successivo, all'articolo 25, nel quale si dice che restano ferme le disposizioni vigenti concernenti i collegi universitari. È sembrata molto più netta e precisa una dizione di questo genere con cui sono previsti finanziamenti precisi piuttosto che l'affermazione del principio secondo cui lo Stato «può avvalersi», che potrebbe ingenerare dei dubbi.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho ben compreso il significato dell'emendamento 3.1; mi sembra infatti ovvio (anche se in Italia nulla è ovvio) che le regioni debbano attivare gli interventi nei limiti di stanziamento del bilancio. Per questo motivo esprimo parere contrario all'emendamento.

CALLARI GALLI. Il mio intento era che non restasse semplicemente una specie di petizione di principio: mi premeva che ci fosse un vero e proprio riferimento di carattere economico.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. In tal caso mi rimetto alla Commissione.

BOMPIANI. Il Ministro ha dato un chiarimento circa la proposta di soppressione del comma 5. A mio parere erano meglio indicate nel testo originario proprio le procedure; non vorrei che quella dell'articolo 25 fosse solo una dichiarazione generica che si vanificasse poi in termini di attuazione. Vorrei osservare comunque che la questione dei collegi l'abbiamo sempre interpretata come un fattore di libertà, di opportunità nell'ambito dell'espletazione del diritto allo studio, quindi come un fattore estremamente positivo. Ora, non so se questa diversa valutazione tradotta dal testo è stata improvvisa e se si è preso contatto con gli interessati. Come nasce questa richiesta?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La dizione di cui al comma 5 ha sollevato perplessità e preoccupazione presso i collegi perchè in realtà non è esplicita in quanto dice che lo Stato «può» avvalersi, e a tal fine il Ministro «può» stipulare convenzioni.

Vi è una richiesta di chiarezza da parte dei collegi e questa è soddisfatta ora nell'articolo 25. Condivido la necessità di chiarezza; una volta espresso in modo chiaro questo punto, e cioè il permanere dei collegi, che svolgono una particolare funzione nel sistema del diritto allo studio, che ritengo debba aumentare, è evidente che essi possono espletare già in base alle leggi vigenti tutte le funzioni previste dalla legge sul diritto allo studio, come già avviene oggi. A mio avviso non è necessario nulla di più perchè già oggi un collegio ha piena libertà di espletare servizi nell'ambito delle leggi vigenti; se la legge è modificata può esercitare tutte le facoltà ivi previste.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ad integrazione di quanto finora detto, vorrei dare notizia di una lettera inviata alla Commissione dai collegi in cui si sostiene che erogare il finanziamento in base alle sole convenzioni, come recita il testo del Comitato ristretto, cambierebbe sostanzialmente la situazione protrattasi dal 1968 ad oggi, con il rischio di affossare tradizioni secolari e luoghi di eccellenza per il diritto allo studio che con i loro soli mezzi non potrebbero continuare la loro opera. Essi non comprendono perchè nel prospettare il futuro del diritto allo studio occorra cancellare il mondo già esistente.

Il Comitato ristretto non voleva abrogare o mortificare i collegi, anzi ha dato una valutazione positiva sul loro operato. Se la formulazione però può ingenerare questo equivoco, ben venga l'emendamento del Governo.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Poichè all'articolo 25, al quale il Governo propone un emendamento in merito ai collegi, arriveremo successivamente, avremo tempo per una ulteriore riflessione e per nuovi accertamenti; in quella sede, se vi sarà una formulazione relativamente al mantenimento dei collegi che potrà recepire cose che oggi possono non essere

presenti, ci sarà la possibilità di adottarla. La dizione del comma 5 è impropria perchè in realtà non affronta il problema principale, cioè il mantenimento dei collegi.

BOMPIANI. Con questo chiarimento esplicito, ricevuto dal Ministro e dal relatore, credo sia comprensibile la richiesta del Governo di approvare l'emendamento, riprendendo poi il discorso, se sarà necessario, in sede di esame dell'articolo 25.

VESENTINI. Vorrei osservare la dizione del quinto comma che si propone di sopprimere, che va al di là di ciò che recita l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 25, è relativamente pleonastica, nel senso che è chiaro che l'università può giovare di queste istituzioni (che possono essere la Fondazione Rui o altre). La dizione non dice nulla di più di ciò che già le università e il Ministero stesso possono fare.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nella formazione del bilancio della regione c'è una prima scelta, cioè quella di vedere quanto destina al diritto allo studio, e successivamente c'è la gestione del bilancio. Quindi, in realtà, nel fare il bilancio la regione può tener conto anche di come fissare essa stessa i limiti. Non so se precisare i limiti (cosa ovvia, perchè non si può agire al di là di essi) sia ridondante; potrebbe anche avere un significato diverso, cioè quello di non incentivare, invece, un'assunzione di responsabilità nella allocazione delle risorse. Si tratta di un invito a valutarne l'opportunità.

CALLARI GALLI. Accetto l'invito che viene dal relatore e dal Ministro e ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

CAPO II

INTERVENTI DELLO STATO

Art. 4

(Uniformità di trattamento)

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito

denominato «Ministro», sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), sono determinati ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Inserire il comma 3:

3. Ai fini degli interventi di competenza delle Regioni e delle università, il piano triennale formula indirizzi e criteri specifici per ogni singolo corso di studio in materia di dotazioni strumentali e di spazi relativi alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa e alle iniziative autonome degli studenti, nonché alla ricettività per sede dei servizi di mensa e alloggio. L'entità dei mezzi finanziari destinati dallo Stato al funzionamento e all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, rispetta gli indicatori previsti dal piano.

4.1

CALLARI GALLI, VESENTINI

CALLARI GALLI. Al comma 1 dell'articolo 4 si parla dei criteri per la determinazione del merito e delle tipologie minime. Con questo emendamento noi cerchiamo di stabilire alcuni criteri per la formulazione del piano triennale rispetto al diritto allo studio. Voi sapete che si tratta di una richiesta che abbiamo molte volte illustrato e discusso. Si chiede che il piano triennale formuli indirizzi e criteri specifici per i singoli corsi di studio rispetto alle dotazioni di strumenti e di spazi che si collegano alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa e alle iniziative autonome degli studenti, nonché alla ricettività per sede dei servizi di mensa e alloggio. Si vuole cioè spingere a far sì che nel piano triennale vi siano delle determinazioni del fabbisogno, non solo in termini tradizionali (spazi, aule e attrezzature), ma anche per spazi e attrezzature che riguardano la vita di partecipazione degli studenti e i servizi di mensa e alloggio. Tutti sappiamo che molte università sono in questo carenti.

Inoltre, noi diamo molta importanza all'ultimo periodo dell'emendamento relativo all'entità dei mezzi finanziari destinati dallo Stato al funzionamento e all'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 168 del 1989, che dovrebbe rispettare gli indicatori previsti dal piano. Si tratta del tentativo di collegare i flussi di risorse a quanto il piano ha affermato, e questo anche nel prosieguo. Immaginiamo ulteriori piani, e la possibilità di verifica su quanto richiesto, su quanto accordato e su quanto si è realizzato.

VESENTINI. Vorrei dire che questo emendamento non è poi così innovativo come potremmo anche desiderare che fosse; infatti, nel testo del piano quadriennale vediamo che l'analisi fatta in sede governativa dal Ministero della pubblica istruzione valuta i metri quadrati assegnati per gli studenti, i posti mensa, le necessità minime per la realizzazione dei contenuti del piano. Quindi, in questo senso, recepiamo semplicemente una cosa che fortunatamente il Ministero in qualche misura già fa, ma ci sembra opportuno, dato il carattere nuovo di questo inserimento del diritto allo studio nell'ambito della pianificazione, che ciò venga esplicitamente detto.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sul piano personale non credo molto alle pianificazioni rigide delle cose, credo invece al coordinamento e alla programmazione: infatti una pianificazione in dettaglio finisce molte volte per rallentare, per complicare. Sarebbe forse più opportuno presentare un ordine del giorno con cui si raccomandasse al Governo di tener conto di queste cose. In questo caso esprimerei parere favorevole.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Devo dire che emergono alcune difficoltà: in primo luogo quella di ritoccare leggi appena approvate. C'è una legge sulla programmazione fatta di recente e vorrei che per alcuni anni non fosse toccata. Per esempio, se prendiamo il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 vediamo che è stata molte volte ritoccata e ciò ha creato molti problemi. Esiste una procedura recente di programmazione e pare opportuno verificare la sua applicazione (questo dovrebbe avvenire con qualunque legge di recente approvata).

CALLARI GALLI. Si parla di indirizzi e criteri.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. C'è poi una terza questione: qui si parla di un vincolo sul futuro dei finanziamenti dello Stato. Questa è la cosa più rilevante; porre il vincolo sul finanziamento futuro significa fare qualcosa di più di leggi pluriennali di spesa per le quali è già difficile avere il concerto sia del Tesoro che delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.

Si innesca per questa via un processo che certamente non si può concludere nei prossimi giorni; infatti sono sicuro che il Ministero del tesoro, di fronte alla necessità di manovre finanziarie necessarie nel paese, difficilmente può assumere un implicito vincolo di questo

genere, ed anche la stessa Commissione bilancio sia del Senato sia della Camera dei deputati ha sempre dei dubbi sulle implicazioni pluriennali di spesa.

Concordo sullo spirito della proposta e cioè che nei piani di programmazione triennale, una volta approvata la legge, ci sia l'attenzione a questo problema anche sulla base della relazione triennale. Si tratta dunque di una raccomandazione che venga accolta dal Governo e costituisca un impegno a tener conto di questa esigenza. Raccomanderei tuttavia di non porre questo problema perchè sicuramente la prima conseguenza sarebbe la difficoltà di approvare il disegno di legge in questi giorni.

VESENTINI. Sono favorevole a trasformare l'emendamento 4.1 in ordine del giorno, se resta valida la presa di posizione della relatrice.

Vorrei però replicare al Ministro sull'ultimo punto dicendo che la difficoltà di vincolare i finanziamenti successivi è proprio quello che vogliamo. Quando un Ministro fa delle proposte di piano deve sapere che deve mantenerle: non si possono fare delle cose per cui si apre una sede a Lecco e poi si dice «speriamo in Dio»; quando si apre una sede bisogna essere garantisti e dare la possibilità di mantenerla. Non si tratta quindi di un nostro atteggiamento irresponsabile, è un atteggiamento che vuole richiamare la responsabilità dell'amministrazione.

In questo senso siamo pronti, ripeto, a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se venisse approvato l'emendamento all'articolo 4 bisognerebbe accantonare l'articolo stesso e sottoporlo all'esame della Commissione bilancio.

BOMPIANI. Siamo d'accordo anche noi circa la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato in sostituzione dell'emendamento 4.1:

«La 7^a Commissione permanente,
nell'esame dei disegni di legge nn. 1576 e 2113,

raccomanda al Governo:

nella formulazione del piano triennale, di fare riferimento a indirizzi e criteri specifici per ogni singolo corso di studi in materia di dotazioni strumentali e di spazi relativi alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa e alle iniziative autonome degli studenti, nonchè alla ricettività per sede dei servizi di mensa e alloggio, predisponendo indicatori quantitativi. L'allocazione delle risorse deve tener conto di tali indicatori».

0/1576-2113/7/1

CALLARI GALLI, VESENTINI

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

(Rapporto al Parlamento)

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto allo studio è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

È approvato.

Art. 6.

(Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari)

1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca, ed esprime il parere sul rapporto stesso.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti dell'università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

È approvato.

CAPO III
INTERVENTI DELLE REGIONI

Art. 7.
(Interventi)

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3 comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti regionali per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive che tengano conto dei criteri di cui all'articolo 4;

d) le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di *handicap* ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia, nonchè la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera e), sostituire da «una rappresentanza» a «di studenti» con: «una rappresentanza paritetica di studenti, da un lato, e di docenti e ricercatori universitari, dall'altro».

VESENTINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

(Borse di studio)

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.

È approvato.

Do lettura di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

Inserire, dopo l'articolo 8, il seguente:

«Art. ...

(Borse per studenti dei Paesi in via di sviluppo)

1. Nel quadro della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e allo scopo di promuovere la qualificazione culturale e professionale, sono istituite borse di studio destinate a studenti regolarmente iscritti a corsi di diploma e di laurea delle università italiane, i quali siano cittadini dei Paesi suddetti. In prima applicazione della presente legge, il numero delle borse destinate a tali studenti non supera il 10 per cento del totale delle borse di studio, di cui all'articolo 8, assegnate nell'anno precedente.

2. La ripartizione per aree disciplinari e per sedi e gli importi delle borse di studio a favore di studenti cittadini dei paesi in via di sviluppo sono determinati con decreto del Ministro.

3. Le modalità di assegnazione, i requisiti e i criteri per l'erogazione di tali borse sono definiti dalle università, d'intesa, anche mediante convenzione, con le Regioni. I requisiti di merito tengono conto delle eventuali difficoltà inerenti all'inserimento degli assegnatari nel sistema formativo italiano.

4. Per la copertura finanziaria delle borse di studio, destinate a studenti cittadini dei Paesi in via di sviluppo, le regioni, con riferimento alle determinazioni quantitative del decreto del Ministro, di cui al comma 1, sono autorizzate ad avvalersi, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari

esteri, dei mezzi finanziari iscritti nel «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

8.0.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, su questo emendamento vi è il parere contrario della 5^a Commissione che sostanzialmente dice che occorre chiedere il parere della Commissione esteri. Chiedo quindi se è molto lungo e complicato richiederlo: infatti potremmo accantonare l'emendamento in attesa di questo parere.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo ha presentato un provvedimento per gli stranieri nel quale vi è una parte dedicata agli studenti universitari cui ha collaborato anche il nostro Ministero. Siccome il disegno di legge ha una sua unitarietà e una parte è relativa alle borse di studio per studenti di paesi in via di sviluppo, nel caso venisse accolto questo emendamento bisognerebbe stralciare quella parte e chiedere di riportarla in questo provvedimento. È chiaro che tutto si può tentare di fare: ma si tratterebbe di un'operazione di riesame dell'impostazione del disegno complessivo, quindi occorrerebbe anche il concerto del Governo che ha presentato il provvedimento, e certamente ci vorrebbe del tempo.

Io sono dell'opinione che il meglio è nemico del bene, e che è necessario approvare il diritto allo studio in tempi rapidi. Nulla poi ci impedirà di accelerare l'altro provvedimento. Chiederei quindi ai proponenti di ritirare l'emendamento.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Anch'io invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

CALLARI GALLI. Accolgo la richiesta del Governo e del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Coordinamento interregionale)

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.

2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.

È approvato.

Art. 10.

(Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università)

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.

2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

È approvato.

Art. 11.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

È approvato.

CAPO VI

INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

Art. 12.

(Attribuzioni)

1. Le università:

a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) agevolano la frequenza ai corsi e lo studio, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e avvalendosi pure delle associazioni e cooperative studentesche;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari;

f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.

2. Restano salve le attività disciplinate dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 ottobre 1986, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987.

3. Le università possono altresì concorrere agli interventi previsti dalla presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.1

IL GOVERNO

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta di una cautela - chiesta dal Tesoro - per la quale le università debbono provvedere alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Questo tipo di norma è stata adottata anche nell'ambito della legge n. 341 del 1990.

AGNELLI Arduino. In questo caso quale è la motivazione?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Secondo l'articolo 12 le università concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, agevolano la frequenza ai corsi e lo studio, promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, promuovono attività culturali, sportive e ricreative, curano l'informazione, promuovono interscambi di studenti. A questo punto l'università chiede al Governo i fondi necessari. Questo non si può fare, non c'è la copertura. Se si vuole fare sui fondi dello Stato, le università - secondo il Tesoro - devono dire quale quota di questi viene riservata.

AGNELLI Arduino. Dopo la spiegazione del Ministro, esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

BOMPIANI. La questione emerse quando si discusse dell'ordinamento didattico proprio per le attività innovative ed extra curricolari delle università.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda la legge sulle autonomie, questi finanziamenti sono ripartiti in grandi capitoli senza vincoli di destinazione.

VESENTINI. Già la legge n. 168 del 1989 congloba i capitoli finanziari, quindi l'emendamento mi sembra pleonastico, anche se sono d'accordo di inserirlo. Quello che mi preoccupa è che non possa essere interpretato in senso troppo esteso. Voglio dire: se l'università vuole attingere a dei capitoli di bilancio per l'Erasmus o per iniziative europee, non c'è il pericolo che questa norma la blocchi?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Con i fondi di cui parlavo può fare ciò che vuole.

BOMPIANI. Basterebbe dire: «fatti salvi i programmi internazionali».

PRESIDENTE. Siccome il progetto Erasmus è finanziato con fondi a carico dello Stato che vengono distribuiti, questa norma potrebbe impedirne l'utilizzazione.

BOMPIANI. Questi fondi dovrebbero essere ricompresi nel bilancio delle università, mentre i programmi Erasmus e Chiasmus e tutte queste nuove attività dovrebbero avere fondi autonomi.

VESENTINI. Non vorrei che la Corte dei conti ci chiedesse dove abbiamo trovato questi soldi. Non si tratta di porre delle difficoltà, ma di adottare una maggiore cautela per non avere poi dei problemi.

CALLARI GALLI. Mi chiedo se il comma 3 dell'articolo 12 non sia sufficiente. Infatti esso recita: «Le università possono altresì concorrere agli interventi previsti dalla presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio». Domando pertanto se sia proprio necessario il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

MANZINI. Questa è una disposizione di carattere generale.

CALLARI GALLI. Potremmo accogliere l'emendamento proposto dal Governo e dare al comma 3 dell'articolo 12 un'altra collocazione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Con la citata legge n. 341 dicevamo che le università possono attivare, nei limiti delle risorse disponibili nel loro bilancio, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, la preparazione agli esami di Stato, attività culturali e di perfezionamento. Lo spirito era lo stesso; dato che facciamo trasferimenti non finalizzati, trasferimenti in poche voci, è bene che le università sappiano fin dal principio che vi è la possibilità di fare certe cose ma in relazione alle risorse che hanno.

MEZZAPESA. D'accordo, però l'emendamento deve diventare il comma 3, non un articolo aggiuntivo.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. La norma del comma 3 potrà essere collocata dopo l'articolo 14, facendone un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal Governo, intendendolo come sostitutivo dell'attuale comma 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

(Attività a tempo parziale)

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

È approvato.

Art. 14.

(Corsi intensivi)

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;

b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

È approvato.

Metto ora ai voti la proposta di coordinamento presentata dalla senatrice Manieri, volta ad introdurre come articolo 14-*bis* il testo originariamente contenuto nel comma 3 dell'articolo 12.

È approvata.

Do lettura di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. ...

(Comitato paritetico per il diritto allo studio)

1. Presso ogni università è istituito un Comitato composto pariteticamente da studenti o docenti, con funzioni di indirizzo e controllo sull'attuazione dei compiti che la presente legge affida alle università nell'ambito del diritto allo studio.

2. La composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati con un regolamento emanato con decreto del rettore previa acquisizione del parere vincolante del senato accademico.

3. Il Comitato formula comunque proposte in merito alla realizzazione:

a) dei servizi di orientamento per la scelta dei piani di studio;

- b) delle attività di tutoraggio;
- c) dei corsi intensivi, di cui all'articolo 14;
- d) dell'apertura anche serale delle strutture e dei servizi;
- e) dei calendari ed orari delle attività didattiche;
- f) dei periodi di studio e formazione presso altre università ed enti di ricerca italiana, comunitari, extracomunitari e internazionali;
- g) degli strumenti e tecnologie per l'insegnamento a distanza;
- h) delle attività e forme di collaborazione retribuite, di cui all'articolo 13;
- i) delle iniziative autonome proposte dagli studenti e autogestite di preferenza da organizzazioni e associazioni studentesche o da gruppi di studenti;
- l) delle finalità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, istitutiva del Comitato per le pari opportunità.

4. Nel rigoroso rispetto della libertà d'insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione, e dei diritti e doveri dei professori universitari di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, il Comitato paritetico formula proposte al senato accademico in ordine all'attivazione di strumenti ed iniziative volte ad accertare, sotto la responsabilità degli organismi didattici, il regolare svolgimento e l'efficacia delle attività di formazione, nonché a verificare la congruenza degli esiti curricolari con il mercato del lavoro e la mobilità delle professioni.

14.0.1

CALLARI GALLI, VESENTINI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo che presso ogni università sia istituito un comitato composto in numero paritetico di studenti e docenti. Le funzioni che vogliamo attribuire a questo comitato sono di indirizzo e di controllo sull'attuazione dei compiti che la presente legge affida all'università. La composizione, le competenze e il funzionamento di questo comitato secondo la nostra proposta dovrebbero essere disciplinati con un regolamento emanato con decreto del rettore dopo aver acquisito il parere vincolante del Senato accademico.

Al terzo comma dell'emendamento enunciamo le proposte che comunque il comitato formula; poi il comitato nella sua autonomia, rispetto alle singole realtà nelle quali si inserisce, potrà anche fare altre proposte. Desideriamo comunque sottolineare che le sue proposte si articolano sui servizi di orientamento, sul tutoraggio, sui corsi intensivi, sull'apertura delle strutture e dei servizi, sui calendari, sui periodi di studio presso altre università, sulle forme di collaborazione retribuite, sulle iniziative autonome proposte dagli studenti, che sono autogestite di preferenza da organizzazioni e associazioni studentesche e da gruppi di studenti, e infine sulla realizzazione delle finalità della legge che istituisce il comitato per le pari opportunità; abbiamo fatto riferimento alla legge sulle pari opportunità per il lavoro, perchè non potevamo riferirci alla legge sull'autonomia, che sicuramente avrà al suo interno il comitato delle pari opportunità (mi sembra che già fosse nella proposta del Senato confermata alla Camera).

Nell'ultimo comma, al quale attribuiamo un notevole significato, si fa riferimento alla libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione e ai diritti e doveri dei professori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980; però diamo a questo comitato la facoltà di proporre al senato accademico (vorrei ricordare ancora che la strada che percorre il comitato è formale) di attivare strumenti ed iniziative che possano accertare il regolare svolgimento e l'efficacia delle attività di formazione, nonché verificare la congruenza fra gli esiti dei singoli corsi di studio e il mercato del lavoro e la mobilità professionale. In altre parole, chiediamo che sia data facoltà a questo comitato di avanzare proposte al senato accademico in modo che questo possa mettere in atto degli strumenti di verifica sull'attuazione delle attività di didattica e di ricerca dell'università, sempre rispettando la libertà di insegnamento e i diritti e doveri dei docenti, ed allo stesso tempo metta in atto degli strumenti che possano verificare la congruenza degli esiti curricolari con il mercato del lavoro.

Vorrei ricordare che in molti paesi esistono forme di intervento analoghe e quelle che qui proponiamo, che non sono vincolanti e che non sono in nessun modo lesive di certi diritti e di certe prerogative degli insegnanti, ma che garantiscono che lo svolgimento di queste attività venga verificato anche dagli utenti, rappresentati dal comitato paritetico nel quale sono presenti sia studenti che docenti.

Credo che ognuno di noi abbia visto le classifiche fatte in altri paesi relativamente agli esiti curricolari, le carriere dei laureati, e così via; si tratta di indicatori che hanno un basso criterio di previsionalità, ma che servono per orientare in un certo senso i giudizi, per ancorare i giudizi qualitativi anche a dei criteri quantitativi.

VESENTINI. Signor Presidente, cercherò di mettere in luce le ragioni che posso già prevedere verranno opposte all'approvazione di questo emendamento, alcune delle quali abbiamo già rilevate in occasione di più disegni di legge: non sappiamo se il senato degli studenti ci sarà, se questa cosa avverrà prima o dopo, eccetera. Voglio sottolineare gli aspetti evidenziati dalla senatrice Callari Galli.

In questo disegno di legge innovativo dobbiamo trovare il modo di far partecipare studenti e docenti a questo osservatorio, a osservare e percepire questi dati. È bene che lo si faccia in questo disegno di legge, per evitare manifestazioni di vario genere che l'anno scorso hanno molto rallentato i nostri lavori. Si tratta del primo documento relativo alle università nel quale compare questa verifica della didattica; e vorrei sfatare ogni preoccupazione che si possa avere sulla natura inquisitoria di questo indirizzo. Il tipo di indagine che noi immaginiamo (e forse dovremmo formulare meglio questo punto) è puramente formale. Nessuno si sognerà mai di chiedere se un professore insegna bene o male, se insegna cose utili e inutili. In questo caso stiamo proponendo un osservatorio puramente formale. Mi scuso se mi riferisco alla mia personale esperienza, ma quando lavoravo all'estero sono stato sottoposto per parecchi anni a queste verifiche, e le domande che venivano poste non erano se fossi bravo, se fossi chiaro o poco chiaro, ma se facevo sempre lezione regolarmente, se arrivavo puntuale.

Occorre fare in modo che queste cose si possano chiedere, e che le persone che sono direttamente interessate, cioè gli studenti, possano – in collaborazione con i docenti – proporre dei questionari di questo genere. Non è una norma di carattere poliziesco e non ha carattere demagogico, ma mette in evidenza alcuni limiti che il disegno di legge sul diritto allo studio deve contenere. Possiamo chiamarlo osservatorio o altro: ma ritengo che le motivazioni di questo articolo aggiuntivo non possano essere trascurate.

BOMPIANI. Debbo esprimere molte perplessità su questa formulazione. Intanto vorrei ricordare che abbiamo già affrontato questo discorso parlando dell'autonomia delle università; abbiamo già svolto molte riflessioni, e credo che il disegno di legge ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, che contiene anche norme molto più generali sulla partecipazione degli studenti, arriverà al traguardo prima di questo provvedimento. Comunque riguarda una materia molto più ampia che non quella del diritto allo studio; e mi sembrerebbe riduttivo porre tale questione nell'ambito solo del problema del diritto allo studio. Quindi, anche per evitare che si venga a depotenziare una legge di ordine generale come quella sull'autonomia attraverso dei risultati parcellari, sarei piuttosto contrario all'inserimento di tale norma in questa sede.

Sul merito credo che sia sufficiente quanto detto in sede di dibattito sull'autonomia. Se gli statuti e i regolamenti vorranno attivare questo comitato, potrà anche trattarsi di una questione interna all'università, ma dovrà sempre avvenire nell'ambito di una legge-quadro quale appunto quella sull'autonomia, che mi sembra più «forte» del provvedimento sul diritto allo studio.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Credo che i colleghi conoscano già il parere del relatore perchè ne abbiamo discusso a lungo in Comitato ristretto. Io non ritengo l'emendamento nè demagogico nè di tipo poliziesco, però mi perdoneranno i colleghi Vesentini e Callari Galli se lo ritengo inutile perchè non giova all'efficacia della democrazia la proliferazione di organismi quando poi tali organismi non hanno poteri reali di gestione e di decisione. Lo definisco inutile non in senso dispregiativo, ma nel senso che le esigenze reali poste dai colleghi con questo emendamento sono state recepite nella loro pienezza nell'articolo con il quale il Comitato ristretto propone il comitato di gestione che prevede una rappresentanza paritetica dell'università e della regione e che dice che metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti; per cui il comitato paritetico non ha soltanto funzione di discussione, ma ha una funzione di gestione reale. Per le altre questioni prospettate vi sono altri organismi.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei invitare i proponenti a ritirare l'emendamento 14.0.1 e a coordinarsi con i corrispondenti Gruppi politici dell'altro ramo del Parlamento, in quanto stiamo affrontando esattamente questi problemi nell'ambito della seconda lettura del provvedimento sull'autonomia. Siamo arrivati all'articolo 12, avendo accantonato proprio

l'articolo 10 che riguarda il senato degli studenti, che affronteremo la settimana prossima.

È già passata la composizione del senato accademico con la presenza di studenti; sono stati istituiti comitati misti in tutte le strutture proprio per seguire la didattica. Quindi, per tutti i problemi relativi alla partecipazione degli studenti ai problemi che interessano sia la didattica sia l'orientamento la legge sull'autonomia appare la sede naturale di trattazione. In questo disegno di legge, in cui si regola il diritto allo studio, la presenza degli studenti nell'ambito del comitato e nell'ambito della consulta garantisce i meccanismi per l'esercizio di un loro potere reale.

Ritengo che non dobbiamo creare situazioni improprie; devo dire con molta lealtà che coloro che sostengono - e fanno bene - una buona partecipazione degli studenti, è bene che siano chiamati a definire la legge sull'autonomia. Ci rendiamo conto che chi preferirebbe non vederla approvata auspica intanto una soluzione in questa sede al problema della partecipazione studentesca. Poiché invece noi siamo determinati come Governo a sostenere il varo del provvedimento sull'autonomia, riteniamo che quella sede sia la più idonea a trattare il problema in questione.

VESENTINI. Signor Presidente, quando si fanno queste proposte non si sa mai (e non credo che in questo momento si possa sapere) quale legge passerà, quando passerà e in che forma passerà. Ci sono quattro possibilità: passano l'una e l'altra, passa l'una e non l'altra, non passano né l'una né l'altra, passa l'altra e non l'una.

Vorrei però fare una proposta: noi ritiriamo questo emendamento, ma presenteremo un emendamento all'articolo 25 tendente ad inserire il comma 4 di questo articolo aggiuntivo perché riteniamo che questa prima indicazione su un controllo della didattica vada inserita in una legge. In quel momento ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

Con questa riserva ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO V

NORME PARTICOLARI

Art. 15.

(Prestiti d'onore)

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata

di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi, in misura pari all'80 per cento del credito, e alla corresponsione degli interessi, calcolati nella misura del tasso effettivo riconosciuto all'ente creditizio, che non potrà, in ogni caso, superare il tasso ufficiale di sconto incrementato di ... punto/i percentuale/i, ovvero alla corresponsione della differenza tra il tasso di interesse così calcolato e quello posto a carico del beneficiario, nel caso di cui al comma 2.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito annualmente fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

15.1

IL GOVERNO

Al comma 4, al secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: «sentita la conferenza permanente Stato-Regioni».

15.2

IL GOVERNO

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, l'emendamento 15.1 è legato al fatto che sembrava si imponessero alle regioni vincoli procedurali già molto netti. Per questi l'articolo, pur mantenendo la sua sostanziale formulazione, demanda la questione ad un decreto del Ministro del tesoro, di

concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza permanente Stato-regioni.

Imporre una procedura (che fra l'altro può essere anche da rivedere caso per caso) è sembrato inopportuno. In realtà è più rispettoso dell'autonomia delle regioni affidare ad un decreto specifico questa materia. D'altra parte si tratta anche di materia sperimentale, ed è sembrata una formulazione più prudente ed attenta quella ora proposta.

VESENTINI. Vorrei sapere quale è la cadenza temporale: è un decreto *una tantum*?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. È un decreto del Ministro del tesoro che può essere modificato con un altro decreto.

VESENTINI. Diventa abbastanza macchinoso che il Ministro ogni anno emetta un decreto.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non ogni anno: soltanto i criteri per il prestito d'onore vengono stabiliti per decreto, non l'erogazione. La difficoltà consisteva nel precisare i criteri fin da adesso.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo perchè ritengo che questo risolva anche un problema che era presente nel testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 16.

(Fondo di incentivazione)

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la

razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito un apposito capitolo di bilancio, denominato «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria».

3. Il fondo di cui al comma 2, è ripartito entro il 31 marzo di ogni anno tra le università e per i singoli corsi di studio con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.

È approvato.

Art. 17.

(Alloggi)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla manutenzione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove insistano sedi universitarie per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla realizzazione delle medesime finalità.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione di contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e Soggetti individuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio

destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, aggiungere il comma:

4. L'assegnazione gratuita dei posti alloggio e la fruizione dei benefici di cui al comma 3 sono destinate a studenti, regolarmente iscritti a corsi di studio legalmente riconosciuti, che:

a) abbiano un reddito pro capite, riferito all'anno precedente, dei componenti il nucleo familiare in cui è inserito lo studente, che sia compreso tra il valore del reddito pro capite nazionale e la media dei valori del reddito pro capite nazionale e del reddito pro capite regionale. Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo vengono comparati con i corrispondenti valori medi nazionali. A questo fine non vengono computati i compensi di cui all'articolo 13;

b) siano in possesso dei requisiti di merito fissati dalle Regioni con riferimento ai singoli corsi di studio e anni di corso.

17.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

CALLARI GALLI. Con questo emendamento si intende collegare il criterio del reddito in base al quale si può avere la fruizione gratuita dell'alloggio con le variazioni regionali, dal momento che le medie dei redditi sono diverse da regione a regione. Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali i redditi da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo vengono comparati con i corrispondenti valori medi nazionali. A questo fine non vengono computati i compensi che si ricevono per attività *part-time*. Inoltre gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di merito fissati dalle regioni con riferimento ai singoli corsi di studio e agli anni di corso. i criteri quindi sono due.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4 vale per tutti gli interventi, quindi anche per gli alloggi.

CALLARI GALLI. Per gli alloggi si potrebbe fare un riferimento all'articolo 4.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. L'articolo 4 fissa i criteri per erogare gli interventi regionali di cui al comma 2 dell'articolo 3. Gli interventi regionali sono elencati e sono previsti tutti.

MANZINI. Questa formulazione è meno penetrante rispetto a quella dell'articolo 4, laddove si parla dei criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti che vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, eccetera. Quindi non si fa differenza tra redditi da lavoro autonomo e da

lavoro dipendente. Sarà il Governo a fare una valutazione scientifica sulla base di parametri oggettivi. In ogni caso si deve lasciare alle singole regioni la possibilità di intervenire sulla base di questa legge. Inserire questo emendamento significa modificare le potenzialità previste all'articolo 4.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. È bene che si dia un criterio valido per tutti gli interventi, altrimenti a mio avviso si genereranno degli equivoci, e qualcuno potrebbe ritenere che per gli alloggi valga il criterio dei meriti, del reddito determinato in un dato modo, mentre altri potrebbero ritenere anche che si possa derogare a questi criteri. Secondo me occorre fissare i criteri dicendo chiaramente che ad essi bisogna attenersi per l'erogazione di tutti i servizi e delle provvidenze.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Al comma 2 dell'articolo 7 sono già citati gli alloggi.

MANZINI. Il dubbio potrebbe sorgere alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 dove non si dice, come nella lettera *b*), «e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3», che riguarda tutti gli interventi. Nella lettera *a*) non è stata inserita questa formulazione, ma si evince dalla lettera *b*) che il criterio vale per tutti gli interventi.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno precisare, in sede di coordinamento del testo, che i criteri indicati all'articolo 4 si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge, compresi gli alloggi.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

PRESIDENTE. In considerazione della concomitanza dei nostri lavori con quelli dell'Assemblea, propongo di sospendere i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA